

TI_GERICHTE TI-98963 vom 22. August 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-98963

FR: TI_GERICHTE TI-98963 du 22 août 2008

IT: TI_GERICHTE TI-98963 del 22 agosto 2008

Volltext

Incarto n.INC.2008.22003

Lugano

22 agosto 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 14/18 agosto 2008 da

e qui trasmessa con preavviso 19/20 agosto 2008 dal

Procuratore pubblico Antonio Perugini

in assenza del PP Mario Branda

preso atto delle osservazioni 21 agosto 2008 della difesa, che si riconferma nella primitiva istanza;

visto l'inc. MP _____;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

1.

_____ è stato tratto in arresto il 4 maggio 2008 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di tentata rapina aggravata, ev. per istigazione, e meglio, per avere, il 3 maggio 2008, a _____, in correttezza con _____ (n.d.r. _____), ai danni del negozio-chiosco _____, indicando l'obiettivo e procurando la pistola, quindi usando violenza, tentato di eseguire un furto dal quale speravano di conseguire un bottino di alcune decine di migliaia di franchi, ritenuto che il colpo non è andato a segno per la pronta reazione della gerente del chiosco.

L'arresto è stato confermato dal GIAR il giorno successivo, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, pericolo di fuga e bisogni istruttori (collusione con il correo).

Si precisa che l'arresto è avvenuto a seguito della precisa chiamata in correttezza formulata da _____, esecutore materiale della tentata rapina, avvenuto il 3 maggio 2008: quest'ultimo dopo aver essersi inizialmente rifiutato di fornire le generalità della persona che avrebbe organizzato la rapina (indicando l'obiettivo del colpo ed incaricandosi di procurare una pistola), in sede di verbale di conferma dell'arresto ha indicato in

_____ il correo, ribadendo di aver timore di quest'ultimo.

2.

Nel seguito dell'inchiesta, segnatamente in data 3 luglio 2008, il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa anche per titolo di contravvenzione alla LStup.

In data 18 agosto 2008 il Procuratore pubblico ha ordinato la chiusura dell'istruzione formale.

3.

Con l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 220.2008.3), _____ chiede di essere posto in libertà provvisoria.

La difesa contesta innanzitutto l'esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente concreti atti a giustificare il protrarsi della carcerazione preventiva cui è astretto _____: in particolare, la promozione dell'accusa si fonderebbe essenzialmente sulla chiamata in correità formulata da _____, che, a dire di _____ lo avrebbe chiamato in causa per ritorsione, e meglio per non averlo aiutato a nascondersi dopo la tentata rapina al chiosco ed, inoltre, non vi sarebbero motivi oggettivi per cui la credibilità di _____, che nei propri verbali si sarebbe più volte contraddetto, debba essere considerata maggiore di quella dell'istante. Già per questo motivo l'istanza dovrebbe essere accolta. In ogni caso, non sarebbero (più) dati motivi di interesse pubblico atti a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva. L'inchiesta è ormai conclusa, avendo il magistrato inquirente emanato il 18 agosto 2008 la decisione di chiusura dell'istruzione formale, ciò che esclude l'esistenza di bisogni istruttori e pericolo di collusione fra i coaccusati. Non sarebbe più dato concreto pericolo di fuga, in quanto l'istante ha dichiarato le proprie vere generalità, si è adoperato per recuperare i propri documenti di legittimazione che si trovano in _____, ciò a conferma che egli non intende sottrarsi al perseguimento penale, ma avrebbe, per contro, tutto l'interesse a provare la sua innocenza per non pregiudicarsi un'eventuale possibilità di rimanere in _____, rilevato inoltre che è sua intenzione sposarsi con la fidanzata, in attesa di un figlio e titolare di un regolare permesso di domicilio, la quale è disposta a prendersi carico dell'istante. Non dovrebbe poi essere trascurato che l'accusato non è in possesso di alcun documento di legittimazione e che pertanto gli risulterebbe difficile, oltre che rischioso, varcare i confini svizzeri. In ogni caso, ad un eventuale pericolo di fuga si potrebbe comunque ovviare con l'adozione di una misura sostitutiva ex art. 96 CPP (ad esempio facendo obbligo al qui istante di presentarsi regolarmente in Polizia o di non allontanarsi dal domicilio della fidanzata).

Infine, il pericolo di recidiva sarebbe già stato escluso dal GIAR in sede di conferma dell'arresto.

4.

Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 220.2008.3).

Dopo aver precisato che la chiamata in correità formulata da _____ appare circostanziata e dettagliata, sostiene essere dati pericolo di recidiva (numerosi precedenti in _____ e mancato effetto deterrente delle carcerazioni subite) e pericolo di fuga (adozione di vari alias, mancato possesso dei documenti di legittimazione e conseguenze a

livello di pena se dovesse essere riconosciuto colpevole).

Da ultimo, il mantenimento della detenzione preventiva non sarebbe lesivo del principio di proporzionalità, tanto più che il processo è ormai imminente, essendo il procedimento allo stadio dell'emanazione dell'atto di accusa.

5.

Con osservazioni del 21 agosto 2008 (doc. 4 inc. GIAR 220.2008.3) la difesa si riconferma nella primitiva istanza, rilevando inoltre che non sarebbe dato neppure pericolo di recidiva.

Delle altre considerazioni, argomentazioni e indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

6.

L'istanza, presentata dalla difesa di _____, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

L'istanza è pervenuta al Ministero pubblico il 18 agosto 2008. Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi a questo ufficio tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. In particolare, il preavviso è stato inviato per posta il 19 agosto 2008 (cfr. timbro postale) e l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina del 20 agosto 2008, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re C.B.).

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra mercoledì 20 agosto 2008, scade lunedì 25 agosto 2008 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

7.

I principi che reggono la materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

8.

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche in assenza di contestazioni da parte dell'accusato) nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato -, e dall'altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dall'inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

In capo a _____ sono dati indizi sufficientemente concreti di colpevolezza a fondamento della misura cautelare.

La chiamata in correità formulata da _____ appare infatti circostanziata e dettagliata, come emerge sin dai primi verbali (Polizia e GIAR) che da quelli successivi dinnanzi al Procuratore pubblico, sia singolarmente che a confronto con _____, verbali noti alla difesa e ai quali si rimanda.

Per contro, non poche perplessità desta la credibilità del qui istante: dopo aver inizialmente escluso ogni suo coinvolgimento nei fatti, in seguito ha ammesso di aver discusso con _____, circa una settimana prima della rapina al chiosco, della possibilità di effettuare una rapina in _____ e di essersi assunto il compito di procurare una pistola, cosa che è effettivamente avvenuta il giorno della rapina al chiosco, pistola poi ritrovata grazie alle sue indicazioni. In particolare, appare quantomeno strano che _____, pur sapendo che per lui fosse rischioso commettere un'ulteriore rapina in _____ poiché se fosse stato preso avrei dovuto scontare anche gli anni che mi erano stati condonati con l'indulto, si fosse comunque messo d'accordo con _____, da lui definito persona inaffidabile (cfr. verb. PP 12.06.2008) per commettere una rapina in _____ ed in correità con persone a lui sconosciute, viceversa appare più verosimile che egli abbia organizzato, vista anche la sua esperienza in materia, anche perché cosciente dei rischi che avrebbe corso, la rapina al chiosco servendosi di _____ per l'esecuzione materiale: il chiosco era vicino alla stanza d'albergo in cui l'istante dimorava con la fidanzata, era cliente abituale del chiosco, _____ non era mai stato a _____ prima del giorno della rapina (appare quindi quantomeno inverosimile che egli abbia preso la decisione di rapinare da solo il chiosco), dopo la rapina _____ si trovava nei pressi del chiosco, infatti dopo i fatti i due si sono incontrati e _____ ha preso la pistola per poi nasconderla.

9.

Il magistrato inquirente invoca pure, a sostegno del suo preavviso negativo all'istanza di libertà provvisoria, l'esistenza di un concreto pericolo di fuga.

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell'accusato, la sua morale, i legami familiari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordert sind," (Schmid, ibidem), rispettivamente il fatto che l'accusato possa (_____ di fuga) essere oggetto di procedura estradizionale o perseguimento (sostitutivo) all'estero (DTF 18 dicembre 1979 in re G.).

_____ è cittadino tunisino ed ha tuttora contatti con il padre che risiede tuttora in _____. Egli è confrontato con imputazione di una certa gravità, con concreta probabilità di deferimento ad una Corte correzionale e chiaro rischio, in caso di condanna, di una pena ben superiore alla detenzione preventiva sin qui espiata (e verosimilmente ancora da espiare). Queste circostanze, in uno con la precarietà della sua situazione (economica), rendono concreto il pericolo che _____, in caso di sua messa in libertà provvisoria, si sottragga al seguito della procedura e all'eventuale giudizio. Il rischio di fuga appare quindi probabile in modo del tutto concreto. La circostanza di non essere in possesso dei documenti di legittimazione non gli ha impedito di recarsi all'estero, come peraltro dichiarato dalla fidanzata (cfr. verb. pol. 4.05.2008), anch'essa _____ e senza attività lavorativa. Non va inoltre trascurato che l'istante, come evidenziato dal Procuratore pubblico, ha dimostrato una certa dimestichezza ad occultare la propria identità con vari alias. Così stando le cose, le circostanze addotte dalla difesa non possono essere ritenute sufficienti a parare al rischio di fuga, né lo appare l'adozione di misure sostitutive. Inoltre, in concreto, esiste pure un concreto pericolo di recidiva.

10.

Per quanto concerne il pericolo di recidiva, giova ricordare che l'individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è comunque sufficiente alla decisione, senza che sia necessario esaminarle tutte (cfr. GIAR 7.12.2004, inc. 2004.56103).

Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d'accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve

essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell'ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

Per confermare l'esistenza di un pericolo di recidiva basti ricordare che _____, come peraltro da lui ammesso, ha numerosi precedenti per rapina in _____, Paese nel quale ha beneficiato della libertà grazie all'indulto (cfr. AI 6.15, doc. 5 all. al rapporto di arresto e dichiarazioni dello stesso _____ nel corso del verb. PP 12.06.2008 p. 1).

Tali condanne non sono servite da deterrente per impedirgli di ricadere nella stessa tipologia di reato, né dall'ipotizzarne altri (E vero che ho parlato con _____ anche della possibilità di mettere su un traffico di stupefacenti per guadagnare soldi, cfr. verb. PP 12.06.2008). Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla relazione con _____ e al fatto che i due siano in attesa di un bambino. Da ultimo non vanno trascurate la precaria situazione finanziaria dell'accusato, privo di qualsivoglia attività lavorativa, e l'ammesso consumo, perlomeno fino al momento dell'arresto, di sostanze stupefacenti. Né il fatto che la fidanzata sarebbe disposta a provvedere al mantenimento dell'istante, permette di ovviare al pericolo di recidiva: è stato lo stesso istante a dichiarare che l'idea di commettere rapine è stata motivata anche dalla mancanza di denaro (Era comunque un momento in cui avevo bisogno di denaro soldi perché gli assistenti sociali non stavano aiutando affatto _____ ed avevamo troppe cose da pagare, cfr. verb. pol. 29.05.2008).

11.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (circa tre mesi e mezzo) e quello eventualmente ancora da soffrire (l'inchiesta è conclusa e a breve il Procuratore pubblico emanerà la decisione di sua competenza): il reato di rapina è un crimine e, comunque, l'eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata per l'applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).

Gli inquirenti hanno proceduto con celerità, prova ne è che il procedimento, seppure reso più complesso dalle differenti versioni rese dai protagonisti, è in fase terminale, dovendo il Procuratore pubblico unicamente procedere all'emanazione dell'atto di accusa.

12.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di _____ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. In particolare, oltre a sufficienti indizi di reato, sono (ancora) presenti concreto pericolo di fuga e di recidiva..

Di conseguenza, l'istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge, in particolare gli artt. 140 CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,

decide:

1. L'istanza di libertà provvisoria è respinta.

2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.

4. Intimazione a:

giudice Ursula Züblin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.